SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

Libero istituto universitario «Campus Bio-Medico» di Roma

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 luglio 1997, n. **257**.

Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.

2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 830):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 20 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 30 maggio 1997 (atto n. 830/*A* - relatore sen. DE ZULUETTA TANA).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3815):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 26 giugno 1997, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 23 luglio 1997 e approvato il 29 luglio 1997.

97G0294

LEGGE 31 luglio 1997, n. **258**.

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2540):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 20 giugno 1997.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 20 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 giugno 1997

Esaminato dalla 12ª commissione il 2 e 9 luglio 1997.

Esaminato in aula il 16 luglio 1997 e approvato il 17 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n 4014):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 luglio 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 luglio 1997.

Esaminato dalla XII commissione il 22, 23 e 24 luglio 1997.

Esaminato in aula il 28 luglio 1997 e approvato il 29 luglio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 giugno 1997, n 171, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

97G0290

LEGGE 31 luglio 1997, n. 259.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, può essere effettuata entro il 31 dicembre 1997, mediante spedizione dell'apposita scheda al Centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari». Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1997, N. 185.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Differimento del termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola*). — *1.* Il termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 1° dicembre 1997».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2582):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro delle finanze (VISCO) il 28 giugno 1997.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 30 giugno 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° luglio 1997.

Esaminato dalla 6ª commissione il 2, 3 e 9 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4019):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 21 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 luglio 1997.

Esaminato dalla VI commissione il 23 e 24 luglio 1997.

Esaminato in aula il 28 luglio 1997 e approvato il 29 luglio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 20.

97G0291

LEGGE 31 luglio 1997, n. 260.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1997, N. 214.

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, di cui all'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 5.301 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2656):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 14 luglio 1997.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 15 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 luglio 1997.

Esaminato dalla 4ª commissione il 16 e 23 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4041):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 luglio 1997.

Esaminato dalla IV commissione il 29 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22.

97G0298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori del Fortore molisano», in S. Croce di Magliano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1988 con il quale la società cooperativa «Allevatori del Fortore molisano», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Pasquale Bosco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1989 con il quale il dott. Giuseppe Scasserra veniva chiamato a sostituire il dott. Pasquale Bosco deceduto;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1991 con il quale il dott. Pasquale D'Alessandro veniva chiamato a sostituire il dott. Giuseppe Scasserra rinunciatario;

Vista la nota del 20 novembre 1996 con la quale il comune di Castel Del Giudice comunicava l'avvenuto decesso del dott. Pasquale D'Alessandro;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di altro commissario liquidatore;

Decreta:

Il sig. Filomeno Santomarco, nato a Fontegreca (Caserta) il 12 giugno 1947 e residente in Isernia, in via Caravaggio, n. 27, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori del Fortore molisano» con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), già sciolta ex art. 2544 codice civile con decreto ministeriale 7 marzo 1988.

Roma, 5 luglio 1997

Il direttore: DI IORIO

97A6229

DECRETO 11 luglio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relative agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo sciolgimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste le leggi 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte del codice civile;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «La Fontana», con sede in Picerno, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 4 novembre 1980, registro società n. 1785 del tribunale di Potenza;

2) società cooperativa «Soc. Coop. edilizia e responsabilità limitata - Esculapio», con sede in Potenza, costituita per rogito dott. Polosa Sebastiano in data 22 febbraio 1964, registro società n. 656 del tribunale di Potenza.

Potenza, 11 luglio 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A6230

DECRETO 23 luglio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544, del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative edilizie a r.l. sono sciolte, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «Madonna della carità», con sede sociale in Moschiano (Avellino), costituita in data 2 marzo 1981 per rogito notaio Edgardo Pesiri, repertorio n. 1773, registro società n. 2769 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1264/182318);

2) società cooperativa edilizia a r.l. «Habitat 2000», con sede sociale in Montoro Inferiore (Avellino), costituita in data 20 giugno 1991 per rogito notaio Carlo Trifuoggi, repertorio n. 35.666, registro società n. 6.833 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 1935/254098).

Avellino, 23 luglio 1997

Il direttore: D'ARGENIO

97A6231

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 luglio 1997.

Revoca del decreto ministeriale 17 dicembre 1990 recante il riconoscimento del «marchio di qualità Gallo rurale tipico italiano».

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto in particolare l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, fra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento di marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1991, concernente il riconoscimento del «marchio di qualità Gallo rurale tipico italiano»;

Visto il ricorso n. C-160/97 del 23 aprile 1997 presentato dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, diretto a far constatare che la Repubblica italiana, adottando il decreto ministeriale 17 dicembre 1990 sopracitato, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato espresso con nota n. 86578 del 21 giugno 1997;

Ritenuto pertanto di revocare il suddetto decreto ministeriale 17 dicembre 1990;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 17 dicembre 1990 recante il riconoscimento del «marchio di qualità Gallo rurale italiano» è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

97A6228

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936. n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953. n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982. n 590;

Vista la legge 9 maggio 1989. n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di Statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 12 dicembre 1996, dal senato accademico in data 17 dicembre 1996, dal Consiglio di amministrazione in data 20 febbraio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale n. 729 in data 15 aprile 1997;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 90 dello statuto di questo Ateneo viene cosi modificato: «La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;

b) la laurea in fisica;

c) la laurea in chimica;

d) la laurea in chimica industriale;

e) la laurea in scienze naturali;

f) la laurea in scienze biologiche;

g) la laurea in scienze geologiche;

h) la laurea in scienze ambientali;

i) la laurea in scienza dei materiali;

l) il diploma in metodologie fisiche;

m) il diploma in chimica - orientamento tecnologia dell'imballaggio e del confezionamento».

Dopo l'art. 145 e con conseguente spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 146. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è istituito il diploma universitario in chimica orientamento tecnologia dell'imballaggio e del confezionamento. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici su base chimica orientata alla formazione di esperti in attività legate al settore dell'imballaggio e del confezionamento con particolare riferimento alle problematiche delle interazioni tra contenuto e contenitore, alle norme sulla qualità, all'individuazione dei materiali più idonei e alla loro compatibilità ambientale.

Il diplomato in chimica orientamento tecnologia dell'imballaggio e del confezionamento potrà operare in tutti i settori dell'industria chimica ed in laboratori di controllo ed analisi.

La durata del corso di diploma è fissata in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in chimica. L'orientamento sarà specificato nel certificato di diploma.

Art. 147. — L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni in materia d'accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio della facoltà, sentito il consiglio di corso di diploma, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 148 (*Corsi di laurea ed affini - riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in chimica, chimica industriale, scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, i consigli delle strutture didattiche riconosceranno gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli delle strutture didattiche stabiliranno, salvo colloqui integrativi su

argomenti specifici e (ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità) i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 149 *(Articolazione del corso di studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende 500 ore/anno per i primi due anni e 600 ore nel terzo anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle corrispondenti alla formazione professionalizzante (v. art. 5) possono essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati mediante apposite convenzioni.

Art. 150 *(Ordinamento didattico)*. — L'orientamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di settori disciplinari aventi lo scopo di raggiungere definiti obbiettivi didattico formativi. L'ordinamento didattico è articolato nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio. In particolare il diploma in chimica, orientamento tecnologia dell'imballaggio e del confezionamento, ha lo scopo di formare tecnologi con una ampia preparazione di base chimica aventi una particolare sensibilità a trattare tutti i problemi connessi con l'imballaggio e il confezionamento presenti nell'industria attuale. Questo orientamento, unico in Italia ed uno dei pochi presenti in Europa e nel mondo, dovrebbe quindi essere un punto di connessione tra la progettazione, la produzione di prodotti industriali e la loro commercializzazione attraverso una interfaccia, l'imballaggio.

Le finalità ben precise che caratterizzano questo indirizzo comportano quindi una distribuzione dei carichi didattici secondo lo schema seguente.

FORMAZIONE DI BASE

Area matematica (settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X e settore A04A. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale e integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dei metodi numerici per la risoluzione dei problemi di calcolo, compresa la conoscenza di un linguaggio di programmazione.

Area fisica (settore B01A). Sono da acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e le loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà acquisire conoscenze della meccanica del punto e del continuo, degli argomenti principali della meccanica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Area chimica. Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

In particolare: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi e applicazioni della spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; relazioni tra struttura e proprietà; chimica degli elementi nei vari stati di ossidazione; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Area chimica analitica (settore C01A), area chimica fisica (settore C02X), area chimica inorganica (settore C03X), area chimica organica (settore C05X); primo corso opzionale (settori A, B, C, D, E, J), scelto tra i corsi attivati nella facoltà di scienze dell'Università degli studi di Parma).

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, è volta alla formazione specifica dello studente, così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. In particolare accanto all'area economico-giuridica sono presenti corsi legati alle problematiche reali dell'imballaggio e del confezionamento quali la tipologia, le macchine, la stampa, il marketing, l'uso ottimale dell'imballaggio ai fini dell'impatto ambientale.

Il manifesto degli studi indicherà specificatamente i corsi a carattere professionalizzante integrandone, opportunamente la denominazione, in modo che ne risultino evidenziati i contenuti.

Area economico/giuridica (N04X, P02I).

Aree di formazione specifica:

standardizzazione e tipologia dell'imballaggio;

tecnologie di stampa per imballaggio;

tecnologie per imballaggio e confezionamento;

tirocinio.

Le annualità sono in numero di 22. Esse sono suddivisibili in moduli a seconda delle necessità. Il numero di tali moduli sarà pubblicato nel manifesto degli studi su decisione della facoltà su proposta del consiglio di diploma.

Visto il particolare orientamento del diploma in oggetto, sono previste alcune raccomandazioni. In particolare per l'area matematica il corso di calcolo numerico e programmazione dovrebbe contenere elementi di informatica e disegno CAD. Per l'area fisica, il corso di fisica dovrebbe avere parti dedicate a nozioni di elettrotecnica ed elettronica. Nell'area chimica analitica, il laboratorio di chimica analitica dovrebbe rivolgere particolare attenzione alle analisi dei prodotti da imballare. Nel caso del corso di chimica analitica delle superfici e delle interfasi gli effetti delle interazioni tra contenuto e contenitore dovrebbero essere uno dei punti

chiave del corso stesso. Durante il corso di laboratorio di chimica fisica 2 particolare attenzione sarà posta sulle problematiche chimico-fisiche collegate all'impatto ambientale provocato dalle produzioni industriali e dall'uso degli imballaggi. Nell'area di chimica inorganica il corso di chimica dei materiali sarà dedicato allo studio dei materiali usati per l'imballaggio. Durante il corso di chimica biorganica particolare attenzione sarà data alla formazione, conservazione e degradazione delle sostanze organiche naturali. Il corso diritto industriale/economia ed organizzazione aziendale introdurrà nozioni di normazione e certificazione di qualità. I due corsi di tecnologie di stampa per imballaggio e tecnologie per imballaggio e confezionamento forniranno le competenze necessarie per un dialogo costruttivo con i fornitori di macchine. Durante il tirocinio teorico pratico verranno fornite nozioni di economia e gestione delle imprese, di marketing e tecniche di comunicazione.

In ogni caso comunque il consiglio di corso di diploma si riserva il diritto ad una verifica. Gli studenti devono garantire la conoscenza (parlata e scritta) almeno della lingua inglese.

Art. 151 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio delle strutture didattiche, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 152 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico dell'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990. In particolare sarà indicato il piano degli studi.

Nel manifesto degli studi saranno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità d'esame;

la durata di ciascun corso; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici;

le prove di valutazione degli studenti; i vincoli eventuali per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 24 giugno 1997

Il rettore

97A6235

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO «CAMPUS BIO-MEDICO» DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 14 luglio 1997.

Modificazione allo statuto del Libero istituto universitario.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-Medico» di Roma, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1991;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. del 31 agosto 1935, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1996 n. 255): «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia»;

Vista la delibera del comitato accademico del 26 febbraio 1997;

Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 28 maggio 1997;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-Medico» è adeguato alla disciplina vigente, che ha istituito la Tabella XVIII, come segue:

l'art. 19 è sostituito come segue:

«CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1. Finalità, norme generali e di programmazione.

1.1 — Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione sono adeguate alla necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Comittee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono

riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso Università o Istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 — Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica, esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico o sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari delle comunità.

1.3 — Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alle fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al Regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norme nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL tiene conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica tiene conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche ha inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 — Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. Ordinamento didattico.

2.1 — Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, con-

corrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre Università, della equipollenza di differenti attività didattico-formativa.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui al punti *a)* e *b)* dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività-didattiche di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del curriculum e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 — Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento. nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dall'inizio di ogni anno accademico.

2.3 - Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento dalle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuole di specializzazione.

2.4 — *Curriculum* degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 Aree didattico-formative.

A. *Fase formativa di base.*

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologiche di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni. M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo con le su principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06K Bioingegneria.

B. *Fase preclinica.*

5. Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause della malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenerici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscere l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. *Fase clinica.*

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-displinari: F06A Anatomia patologia, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F7H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso. fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia; F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11. Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutand i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmadinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinicopatologiche.

Settore scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattie nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adoloscenza, di competenza del medico, non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

sapere interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

avere conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, 21X Anestesiologia.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

2.4.2 Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 1.3 del presente.

Ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre Facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3 Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

2.5 Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero Corso di Laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corso integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilità dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. *Sperimentazione didattica.*

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente articolo, il CCL ha libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

4. *Tirocinio.*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le Unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Roma, 14 luglio 1997

Il direttore: MARINOZZI

97A6023

DECRETO DIRETTORIALE 18 luglio 1997.

Modificazione allo statuto del Libero istituto universitario.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-Medico» di Roma, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1991;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1935, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996 n. 241): «Approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Visto il decreto direttoriale del 28 febbraio 1997 recante l'adeguamento dello statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-Medico»;

Vista la delibera del Comitato accademico del 28 maggio 1997;

Vista la delibera del Comitato tecnico organizzativo del 29 maggio 1997;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 giugno 1997 trasmesso con nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 luglio 1997;

Decreta:

Lo statuto del Libero istituto universitario «Campus Bio-Medico» è modificato come segue:

all'art. 15 aggiungere dopo la lettera *b)*: «*c)* diploma universitario di dietista»;

all'art. 21 («Norme relative ai singoli diplomi universitari») aggiungere dopo la lettera A):

«B) *Diploma universitario di dietista: Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

Il corso di diploma universitario di dietista ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «dietista». Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere con responsabilità proprie le funzioni di tecnico di dietologia e dietetica applicata nell'ambito epidemiologico, tecnologico e clinico, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994 n. 744.

Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il Consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a ciascuno indicati, sono riportati nella tabella A.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per le conoscenze dei fenomeni biologici e patologici, con particolare riguardo alla fisiologia della nutrizione ed al metabolismo. Lo studente deve acquisire capacità di organizzare e coordinare le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; di collaborare con gli organi preposti alla tutela degli aspetti igienico-sanitari dell'alimentazione; di elaborare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente; di collaborare con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; di elaborare la composizione di reazioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificare l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità; di svolgere attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di corretta alimentazione.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, E13X Biologia applicata, F0IX Statistica medica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia medica e clinica, F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07C Malattie apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella B.

Tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificafivo e relativi settori scientifico-disciplinari.

I anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di fisica, statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 corso integrato di Chimica medica e biochimica.

Settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia ed istologia.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di biologia.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso di inglese scientifico.

Settore: L18C Linguistica inglese.

A.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B - Chimico-tecnologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed all'alimentazione.

B.1 Corso integrato di biochimica e fisiologia.

Settori: C09X Chimica bromatologica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana.

B.2 Corso integrato di Microbiologia ed igiene.

Settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, F23E.

Scienze tecniche dietetiche applicate.

B.3 Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia.

Settori: C01B Merceologia, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

B.4 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi della fisiologia e della patologia generale, della nutrizione e del ricambio.

C.1 Corso integrato di biochimica della nutrizione e del ricambio.

Settore: E05A Biochimica.

C.2 Corso integrato di fisiologia della nutrizione.

Settori: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana.

C.3 Corso integrato di patologia generale e fisiopatologia della nutrizione.

Settori: F04A Patologia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

C.4 Attività di tirocinio guidata da effettuarsi presso i servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri (1.000 ore nell'intero anno).

II anno - II semestre.

Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva, della dietologia e dietoterapia generale.

D.1 Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare.

Settori: F22B Medicina legale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, N09X Istituzioni di diritto pubblico.

D.2 Corso integrato di nutrizione nella collettività e nella ristorazione collettiva e di massa Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.3 Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia Settori: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11B Psicologia sociale, M11E Psicologia clinica, Q05A Sociologia generale.

D.4 Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri e strutture di ristorazione (1.000 ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area E - Educazione alimentare, politiche alimentari e trattamento dei disturbi alimentari dietoterapia (crediti: 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1 Corso integrato di educazione sanitaria ed educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.2 Corso integrato di geografia economia e politiche alimentari.

Settori: M06B Geografia economico-politica, P01A Economia politica.

E.3 Corso integrato di psicopatologia alimentare.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana, F07A Medicina interna, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate, M11E Psicologia clinica.

E.4 Corso integrato di nutrizione artificiale.

Settore: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

E.5 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

III anno - II semestre.

Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti 3.0).

Obiettivo: apprendere i principi di terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1 Corso integrato di malattie dell'apparato digerente.

Settore: F07D Gastroenterologia.

F.2 Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione alimentazione del malato chirurgico e nutrizione clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07E Endocrinologia, F08A Chirurgia generale.

F.3 Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07F Nefrologia.

F.4 Corso integrato di patologia dell'età evolutiva, della gravidanza e dell'età geriatrica.

Settori: F07A Medicina interna, F19B Pediatria generale ed applicata, F20X Ginecologia ed ostetricia.

F.5 Corso integrato di dietetica applicata e deontologia professionale.

Settore: F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

F.6 Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B - Standard formativo pratico e di tirocinio.

Lo studente, per accedere all'esame finale (esame di Stato con valore abilitante), deve aver compiuto in prima persona, in riferimento alle specifiche competenze nel campo dell'alimentazione e nutrizione, le seguenti esperienze ed atti (decreto ministeriale n. 744/1994):

aver acquisito la capacità di utilizzo di sistemi informativi per: raccolta ed archiviazione dati; elaborazione di tabelle dietetiche e menus; raccolta e selezione di materiale bibliografico; creazione grafici e videoscrittura; gestione flussi informativi sull'attività di un servizio;

saper riconoscere e valutare i caratteri bromatologici ed organolettici degli alimenti crudi e loro trasformazioni conseguenti alla conservazione e cottura;

saper valutare visivamente pesi e volumi degli alimenti;

aver visitato un laboratorio specialistico di analisi quali-quantitative degli alimenti;

aver presa visione di un capitolato di appalto per la fornitura di derrate alimentari e per servizi di ristorazione per sani e/o malati;

aver visitato una struttura modello del settore della ristorazione ospedaliera e collettiva;

5 relazioni valutative su strutture di ristorazione;

frequenza di almeno n. 80 ore in una cucina ospedaliera, seguendo tutte le fasi di preparazione del vitto e delle diete speciali;

50 prelievi di campionatura per il controllo batteriologico degli alimenti e discussione dei risultati degli esami;

formulazione n. 10 tabelle di composizione degli alimenti;

compilazione n. 10 liste di equivalenti di nutrienti;

calcolo del fabbisogno nutrizionale per fasce di et in almeno 200 casi;

elaborazione di razioni alimentari per fasce di et in almeno 200 casi;

elaborazione di almeno n. 10 questionari per la rivelazione delle abitudini e dei consumi alimentari;

effettuazione di almeno 10 interviste (cinque familiari, cinque individuali);

svolgimento di una relazione comprendente l'elaborazione e la valutazione dei dati raccolti;

simulazione di n. 5 interventi a carattere informativo rivolto a campioni di popolazione;

partecipazione ad un programma di indagine epidemiologia nutrizionale;

partecipazione all'elaborazione di un progetto di educazione alla salute comprensivo di: analisi della situazione, definizione degli obiettivi, programmazione, attuazione, valutazione dei risultati;

esecuzione di n. 10 plicometrie e n. 10 impedenziometrie;

effettuazione di n. 50 bilanci idro-salini;

esecuzione di almeno n. 50 anamnesi alimentari comprensive della rilevazione dell'apporto energetico globale e per singolo nutrienti;

calcolo e formulazione di almeno n. 50 diete per soggetti affetti da patologie;

aver sostenuto almeno n. 30 colloqui di esplicazione della dieta al paziente (dieta simulata e/o role playing);

esecuzione dell'impostazione di almeno n. 50 casi d'intervento nutrizionale distinti per patologie, comprensivo di: descrizione e valutazione del caso, definizione degli obiettivi, scelta delle modalità operative criteri di verifica;

aver seguito almeno n. 20 casi di pazienti in nutrizione artificiale;

aver seguito almeno n. 50 iter di valutazione nutrizionale;

aver eseguito almeno n. 10 training per pazienti in nutrizione artificiale a domicilio;

aver seguito almeno n. 5 casi di anoressia e n. 5 casi di bulimia/BED in diverse fasi di trattamento;

impostazione del piano di trattamento di almeno n. 10 casi individuali e/o di gruppo (comprensivi delle tipologie) insieme alla équipe terapeutica, comprendente: la definizione degli obiettivi, criteri di verifica degli stessi, esercitazioni con simulazioni e/o role playing.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Roma, 18 luglio 1997

Il direttore: MARINOZZI

97A6024

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 28 giugno 1997), **coordinato con la legge di conversione 31 luglio 1997, n. 259** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art. 1-*bis*, stampata con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e 3) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione

1. È differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto-legge n. 79 del 1997.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'art 33, comma 1-*bis*), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, è prorogatò di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto art. 33, comma 1-*bis*, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione»

— Si riporta il testo dell'art. 33 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:

«Art. 33 (*Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione*). — 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3.

1-bis. *Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'art. 31 alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.*

2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art 8, comma 1;

b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.

3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa».

Art. 1-*bis.*

Differimento del termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola

1. *Il termine per la regolarizzazione delle società semplici esercenti attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 1° dicembre 1997.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: «75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano, in quanto compatibili, alle società semplici che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 19 febbraio 1996. Per dette società l'imposta sostitutiva è determinata nella misura di L. 500.000».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione:

«Art. 2. — 1. Per l'anno 1997, la scelta di destinare il 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, può essere effettuata entro il 31 dicembre 1997, mediante spedizione dell'apposita scheda al Centro di servizio delle imposte dirette o, ove non istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale».

«Art. 3. — 1. All'art. 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari». Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo art. 3».

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria a movimenti o partiti politici, richiamato nell'art. 2 soprariportato:

«Art. 1 *(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).* — 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti».

— Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, modificato dall'art. 3 soprariportato: «16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. *Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari*».

— Si riporta il testo dei commi 14 e 15 dell'art. 3 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, soprarichiamati:

«14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

15. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione».

— L'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, più volte citato, prevede disposizioni in materia di entrata. Si riporta il comma 133 di detto articolo, soprarichiamato:

«133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai princìpi di legalità, imputabilità e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;

b) riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte;

c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di società o enti; possibilità di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;

d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilità tenendo conto dei princìpi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;

e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;

f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalità desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;

g) individuazione della diretta responsabilità in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;

h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall'art. 81 del codice penale;

i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacità di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;

l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;

m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorità investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;

n) riduzione dell'entità della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;

p) disciplina della riscossione della sanzione in conformità alle modalità di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;

q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai princìpi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;

r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare».

97A6232

Testo del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 1997), **coordinato con la legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 5), **recante: «Prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con la modifica apportata dalla legge di conversione, che di quella richiamata nel decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La modifica apportata dalla legge di conversione è stampata con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, è autorizzata l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane alla Forza multinazionale di protezione in Albania, in attuazione della risoluzione n. 1114, in data 19 giugno 1997, del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Al contingente di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, reca: «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania». Il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, è stata ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1997.

Art. 2.

1. *Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, di cui all'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 5.301 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenca del Consiglio dei Ministri.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra invigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A6298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Comitato italiano per il reinserimento sociale - CIRS», in Firenze

Con decreto ministeriale del 18 luglio 1997, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'associazione «Comitato italiano per il reinserimento sociale - CIRS», con sede in Firenze, di cui all'atto pubblico numero di repertorio 84940/4830, in data 18 luglio 1997, a rogito del notaio Francesco Battiata concernenti, tra l'altro, il trasferimento della sede dell'ente da Roma a Firenze.

97A6238

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita)», in Roma.

Con decreto ministeriale del 18 luglio 1997, l'«Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita)», con sede in Roma, è stata autorizzata ad apportare le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea dei soci del 22 novembre 1996.

97A6239

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26661-XV-J (1162) datato 18 giugno 1997, i manufatti esplosivi, che la Soc. Sicamb S.p.a. intende importare dalla Soc. Martin Baker - Gran Bretagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito riportato:

1) P/N MBEU 2958 RU pacco razzi segg. ant. (tipo 7A) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti:

P/N MBEU 2773 RU propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1071 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1104 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 920 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.1C.

2) P/N MBEU 3200 RU pacco razzi segg. ant. (tipo 10F) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti:

P/N MBEU 3384 RU propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1025 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 980 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C.

3) P/N MBEU 3201 pacco razzi segg. post. (tipo 10F) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

4) P/N MBEU 2891 pacco razzi segg. ant. (tipo 10A) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti:

P/N MBEU 3263 RU propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1040 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 930 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 960 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 975 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C.

5) P/N MBEU 2892 RU pacco razzi segg. post. (tipo 10A) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

6) P/N MBEU 99763 pacco razzi segg. ant. (tipo 12J) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti:

P/N MBEU 3539 RU propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1085 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1097 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 1100 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 954 RU propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C;

P/N MBEU 94340 RU propellant kit, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C.

7) P/N MBEU 99291 pacco razzi segg. post. (tipo 12J) Rocket motor assy, cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C:

Componenti: P/N MBEU 99313 RU propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0151 1.3C.

8) P/N MBEU 996314 pacco razzi PDU (Parachute Deployment Unit - unità di sgancio paracadute), cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti: P/N MBEU 94039 propellant kit, cat. I, gr. C, n. ONU 0161 1.3C.

9) P/N MBEU 60227-1 kit cartucce segg. (tipo 10F), cat. V, gr. A, n. ONU 0276 1.4C.

Componenti:

P/N MBEU 61592 cartuccia, cat. V, gr. B, n. ONU 0323 1.4S;

P/N MBEU 35755 cartuccia, cat. V, gr. B, n. ONU 0276 1.4C.

10) P/N MBEU 78286 complessivo ALIU (tipo segg. 10L), cat. V, gr. A, n. ONU 0432 1.4S.

Componenti: P/N MBEU 3745 DP-1. Complesso iniziatore, cat. V, gr. B, n. ONU 0454 1.4S.

11) P/N MBEU 77790 cartuccia a tempo ADU (tipo segg. 10L), cat. V, gr. A, n. ONU 0323 1.4S.

Componenti: SR 92 miscela di ritardo, cat. IV.

12) P/N MBCJ 2231 razzo sinistro eiezione tettuccio (tipo segg. 10A), cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

Componenti: P/N MBCJ 2471 propellant, cat. I, gr. A, n. ONU 0161 1.3C.

13) P/N MBCJ 2232 razzo destro eiezione tettuccio (tipo segg. 10A), cat. I, gr. C, n. ONU 0186 1.3C.

14) P/N MBEU 4761 DP razzi segnalazione rossi con pistola PSP, cat. IV, n. ONU 0054 1.3G.

15) P/N MBEU 4759 DP razzo segnalazione munito di paracadute, cat. IV, n. ONU 0429 1.2G.

16) P/N MBEU 4763 DP Signal Distress day and night MK1 (razzo fumogeno di segnalazione per giorno e notte), cat. IV, n. ONU 0191 1.4G.

Con decreto ministeriale n. 559/C.6089 XV-J (889) datato 20 maggio 1997, il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore per razzo antigrandine» che la soc. Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nello stabilimento sito in Orbetello (Grosseto), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A6240-97A6243

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.4598-XV-J (1094) del 12 giugno 1997, gli artifici denominati:

Vulcano 220 mm Fontana oro;

Vulcano 220 mm Fontana oro-giallo;

Vulcano 220 mm Fontana neon;

Vulcano 220 mm Fontana Titano,

che la ditta R. Riedlinger S.r.l. con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla Pyrotechnische Fabrik Muller AG - Svizzera sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classicati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A6244

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei biologi

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1997 sono stati approvati lo statuto e il regolamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.) ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

97A6241

Annullamento del decreto ministeriale concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile Rinascita Montecalvo Irpino S.r.l.» società cooperativa a responsabilità limitata, in Montecalvo Irpino, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 luglio 1997, il decreto ministeriale 14 aprile 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile Rinascita Montecalvo Irpino S.r.l.» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montecalvo Irpino (Avellino), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Nicolina Giuseppina Muccio è annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

97A6242

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 4 agosto 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1830,79
ECU	1931,48
Marco tedesco	978,88
Franco francese	290,19
Lira sterlina	2979,98
Fiorino olandese	868,99
Franco belga	47,408
Peseta spagnola	11,595
Corona danese	256,88
Lira irlandese	2640,37
Dracma greca	6,275
Escudo portoghese	9,676
Dollaro canadese	1326,95
Yen giapponese	15,422
Franco svizzero	1195,03
Scellino austriaco	139,12
Corona norvegese	237,04
Corona svedese	227,12
Marco finlandese	328,33
Dollaro australiano	1353,32

Cambi del giorno 5 agosto 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1837,58
ECU	1930,93
Marco tedesco	978,48
Franco francese	289,77
Lira sterlina	2991,40
Fiorino olandese	868,67
Franco belga	47,388
Peseta spagnola	11,572
Corona danese	256,77
Lira irlandese	2630,68
Dracma greca	6,274
Escudo portoghese	9,665
Dollaro canadese	1330,90
Yen giapponese	15,516
Franco svizzero	1199,15
Scellino austriaco	139,05
Corona norvegese	237,12
Corona svedese	227,92
Marco finlandese	328,37
Dollaro australiano	1361,46

97A6403-97A6404

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università della Tuscia di Viterbo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare G08A - Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari per la disciplina «tecnologia del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agro-alimentari».

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare P02A - Economia aziendale per la disciplina «economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche».

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne:

settore scientifico-disciplinare L09A - Glottologia e linguistica per la disciplina «linguistica generale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

97A6267

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L19A - Lingua e letteratura tedesca - Disciplina «Lingua e letteratura tedesca».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341..

97A6268

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare A02A (Analisi matematica), per la disciplina «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6269

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione della Libera Università «Maria SS. Assunta» è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione - M09A - Filosofia dell'educazione.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6271

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i settori e le discipline sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di ingegneria - Prima fascia

un posto per la disciplina «Statistica aziendale», settore scientifico-disciplinare S02X (Statistica economica);

un posto per la disciplina «Chimica fisica dello stato solido e delle superfici», settore scientifico-disciplinare C02X (Chimica fisica)

Facoltà di ingegneria - Seconda fascia:

un posto per la disciplina «Chimica organica», settore scientifico-disciplinare C05X (Chimica organica)

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside di facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6270

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B01B - Fisica - disciplina «Fisica»,

settore scientifico-disciplinare C03X - Chimica generale ed inorganica

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica, la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

L'attribuzione dei compiti didattici al docente trasferito verrà decisa dalla facoltà con riferimento alle discipline del settore in relazione alle proprie esigenze didattiche.

In base all'art. 5, decimo comma della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A6272

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero per le politiche agricole concernente: «Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e riconoscimento della sottozona "Montespertoli"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 59, prima colonna, art. 5, comma 6, quart'ultimo rigo, dove è scritto: «... per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con *o senza* riferimento alle sottozone ...», leggasi: «... per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" con riferimento alle sottozone ...».

97A6253

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 11 luglio 1997 recante: «Approvazione del nuovo modello delle situazioni periodiche dell'Istituto di emissione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 17 luglio 1997).

Nell'allegato al citato decreto, riportato alle pagine 24 e 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni:

al rigo 28 della voce «ATTIVO», dove è scritto: «CREDITI PER OPERAZIONI *DI* PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI», leggasi: «CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI»;

al rigo 66 della voce «ATTIVO», dopo «meno: FONDI AMMORTAMENTO» e prima di: «RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI» deve intendersi inserito quanto segue: «ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL TQP (*)»;

al rigo 1, prima della voce «PASSIVO», deve intendersi depennato: «Allegato B)»;

al rigo 20 della voce «PASSIVO», dove è scritto: «DEBITI PER OPERAZIONI *DI* PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI», leggasi: «DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI».

97A6334

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Trieste concernente: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1997).

Il secondo avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento, gruppo di discipline M06A «geografia», insegnamento «geografia», riportato sia nel sommario che nella pag. 39, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* con il numero redazionale 97A5837, è da riferirsi alla Università degli studi di Urbino, in quanto per mero errore materiale posto nel novero di quelli dell'Università di Trieste.

97A6335

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A Daniele 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **440.000**
- semestrale ..... L. **250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **360.000**
- semestrale ..... L. **200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **100.000**
- semestrale ..... L. **60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **92.500**
- semestrale ..... L. **60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **236.000**
- semestrale ..... L. **130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **92.000**
- semestrale ..... L. **59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **231.000**
- semestrale ..... L. **126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. **950.000**
- semestrale ..... L. **514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. **850.000**
- semestrale ..... L. **450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189